

COSTITUZIONE S.R.L.

DOCUMENTI RELATIVI ALLE PARTI

- Fotocopia (fronte-retro) dei documenti di identità in corso di validità (carta di identità, patente di guida o passaporto) e dei codici fiscali (tesserino del codice fiscale o tessera sanitaria) delle parti (da esibirsi in originale alla stipula)

Per l'intervento di cittadini extracomunitari (non UE)

- Permesso di soggiorno in corso di validità o attestato di richiesta di rinnovo in corso

Per l'intervento di soggetti incapaci (minori, interdetti, inabilitati ecc.)

- Autorizzazione giudiziale (la relativa pratica presso l'Autorità Giudiziaria competente può essere curata anche dallo Studio)

Per l'intervento di persone giuridiche

- Documento di identità del legale rappresentante
- Estratto autentico della delibera del Consiglio di Amministrazione che autorizza l'operazione)

Per l'intervento a mezzo di un procuratore

- Originale della procura speciale o una copia conforme recente della procura generale

ANTIRICICLAGGIO

Ciascuna parte deve, al momento del conferimento dell'incarico, dichiarare per iscritto al Notaio, ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio: attività esercitata, scopo dell'operazione, origine della provvista necessaria all'operazione, indicazione dei soggetti, per conto dei quali, eventualmente, dovesse operare (in tal caso dovrà essere prodotta copia dei documenti di identità dell'effettivo titolare della prestazione)

DOCUMENTI E DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ

- Denominazione sociale
- Sede
- Capitale sociale (il capitale sociale minimo per la costituzione di una srl è di 1 euro)
- Oggetto sociale
- Durata della società
- Elenco dei soci, con indicazione per ciascuno delle generalità, residenza, codice fiscale, cittadinanza e stato civile (per i soci coniugati, precisare se in regime di comunione legale dei beni o in regime di separazione dei beni)
- Generalità e codice fiscale dell'amministratore unico o degli amministratori
- Quota di capitale sottoscritta da ciascun socio
- Codice attività della società
- Eventuali clausole statutarie specifiche
- Soggetti depositari e luoghi di conservazione delle scritture contabili

CONFERIMENTI

Per le società a responsabilità limitata con capitale **pari o superiore a 10.000 euro**, alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato almeno il 25% dei conferimenti in denaro e l'intero ammontare di quelli in natura. Il conferimento deve essere, altresì, integrale alla sottoscrizione dell'atto costitutivo in caso di socio unico.

- Per i conferimenti in natura: perizia di stima redatta da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro (art. 2465 cod. civ.)
- Per i conferimenti di terreni (oltre alla perizia di stima): Certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune in cui è situato l'immobile (uno per ciascuna particella catastale oggetto dell'atto), di data non anteriore ad un anno rispetto alla data di stipula

Per le società a responsabilità limitata con capitale **inferiore a 10.000 euro, ma pari almeno ad 1 euro**, i conferimenti possono farsi **esclusivamente in denaro** e devono essere interamente versati all'atto della sottoscrizione.

Inoltre, per tali società la somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall'articolo 2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita per qualsiasi ragione.

ORGANO DI CONTROLLO

La nomina dell'organo di controllo interno (sindaco unico o collegio sindacale) o del revisore è obbligatoria solo nei casi in cui la s.r.l. sia obbligata alla tenuta del bilancio consolidato, controlli altra società tenuta alla revisione legale dei conti, o superi, per due esercizi consecutivi, i parametri previsti dall'art. 2435- bis, cod. civ..

Non è invece più richiesta per il caso in cui la s.r.l. abbia un capitale sociale pari o superiore a quello minimo stabilito per le società per azioni (attualmente il capitale minimo per le S.p.A. è di euro 50.000).